



**DIRETTIVA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D'INTESA CON MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC DELLE IMPRESE**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale, ha emanato, in data 27/04/2014, una direttiva, ai sensi dell'art. 8 della legge 580/1993, rivolta ad omogeneizzare i comportamenti degli uffici del Registro delle imprese in ordine all'iscrizione degli *indirizzi PEC di tutte le imprese* (collettive ed individuali).

La direttiva contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria nonché le imprese individuali attive non soggette a procedure concorsuali, si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata.

Alla luce del recente provvedimento, l'ufficio del registro delle imprese, prima di iscrivere l'indirizzo pec sulla posizione di ciascuna impresa, verifica che l'indirizzo non risulti già assegnato ad altra impresa nonché che la relativa casella sia attiva. Nel caso tali condizioni non si verifichino, l'ufficio invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo pec entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda di iscrizione.

Con cadenza bimestrale, inoltre, l'ufficio del registro imprese, procederà alla verifica sullo stato delle caselle pec iscritte al registro imprese, al fine di accertare che le stesse continuino ad essere valide ed attive, invitando l'impresa, in caso di esito negativo della verifica, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo pec, entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c.

Qualora l'ufficio, successivamente, riceva un'istanza di iscrizione da parte di un'impresa nei cui confronti sia stato precedentemente adottato un provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di pec, provvede a sospendere la suddetta domanda rispettivamente per tre mesi in caso di società e per 45 giorni nel caso di impresa individuale, provvedendo, in caso di inadempimento, al rigetto di tale domanda, che si intende non presentata, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa iscrizione di atti o notizie nel registro imprese, prevista rispettivamente dall'art. 2630 c.c. per le società e dall'art. 2194 c.c. per le imprese individuali.

Per ulteriori approfondimenti consultare la Direttiva ministeriale.